



Rete Ferroviaria Italiana  
16/03/2004  
RFI-DTC\  
A0011\P\2004\0000239

Direzione Tecnica  
il Direttore

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI  
TRASPORTI**

**Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi  
informativi e statistici**  
**Direzione Generale del Trasporto Ferroviario**  
Via Caraci, 36 00157 Roma

**IMPRESE FERROVIARIE**

(secondo indirizzo) Loro Sedi

**ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO**

**Rep. Coordinamento e Supporti Generali**

**Uff. Movimenti e Trasporti**

V.le Castro Pretorio, 123 00185 Roma

**RETE FERROVIARIA ITALIANA**

Amministratore Delegato Roma

**RETE FERROVIARIA ITALIANA**

(secondo indirizzo) Loro Sedi

**Oggetto:** Prescrizione - Informazioni riportate sulla scheda treno.

L'entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n° 188, impone, fra gli altri obblighi, alle imprese ferroviarie e alle associazioni internazionali di imprese ferroviarie operanti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale i servizi di trasporto di merci e di persone – nonché a qualsiasi altro soggetto la cui attività interferisca con l'esercizio ferroviario e la circolazione dei treni, ivi comprese le strutture di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – l'osservanza delle disposizioni e prescrizioni del gestore dell'infrastruttura in materia.

In conformità a quanto sopra si prescrive che con nota A0011/P/2003/0001624 del 23/12/2003, furono informate codeste Imprese Ferroviarie del fatto che ogni mezzo di trazione era stato contraddistinto in banca dati scheda treno con la sigla "VIG" e di conseguenza tale informazione veniva riportata nella casella "integrazione alla sigla" delle schede treno relative ai treni circolanti sulle linee individuate nell'allegato uno alla Disposizione 35/2002.

Tenuto conto che, per consentire un impiego più flessibile delle risorse, è stato chiesto di non individuare in orario i treni previsti con dispositivo vigilante, il contenuto della nota anzidetta è da ritenersi annullato, di conseguenza la scheda treno non tiene più conto del limite di velocità a 100 km/h imposto in modo automatico dal dispositivo vigilante.

Resta invariato l'obbligo del rispetto della Disposizione 35/2002 (limitazione di velocità a 100 km/h) e pertanto con tutti i treni muniti di dispositivo Vigilante efficiente, affidati ad un solo agente di condotta deve essere inserito sempre il dato "un agente".

Si prega di informare il personale interessato e dare conferma del ricevimento della presente.

Michele Elia

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato  
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.  
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs n. 188/2003

Sede Sociale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Capitale Sociale: EURO 26.756.202.833,00  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma  
Cod. Fisc. 01585570581 - P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300